

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°

Deliberazione n° _____/2011

del

OGGETTO DELLA PROPOSTA

OGGETTO: RICORSO EX ART. 700 DEL SIG. VINCENZO PARADISO. DECISIONI CONSEQUENZIALI.

Ufficio proponente: Ripartizione Affari Generali, Pubbliche Relazioni e Sinistri.

ALLEGATI/NOTE:

- 1) ricorso ex art. 700 del 05 maggio 2011 proposto dall'avvocato Flavio La Volpe, nell'interesse del sig. Vincenzo Paradiso;
- 2) nota AMAT S.p.A. del 09/05/2011, ns. prot. 8505.

Il Direttore Generale, di concerto con il Dirigente Amministrativo e con il Capo Unità Affari Generali, Pubbliche Relazioni e Sinistri, riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

— Con ricorso ex art. 700 il sig. Vincenzo Paradiso, rappresentato e difeso dall'avvocato Flavio La Volpe, ha chiesto al Tribunale di Taranto, adito con provvedimento d'urgenza:

- 1) di annullare in via cautelare il provvedimento emesso dalla Società Amat S.p.A. il 29/03/2001 n°5812 UP di esclusione dalla selezione pubblica, per soli titoli, per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo pieno, nel profilo professionale di "marinaio" nonché di ogni atto ad esso collegato;

Considerato che:

i rilievi mossi alla Società, la cui natura impone la necessità di assicurare all'Azienda una difesa quanto più adeguata possibile in vista dell'udienza di discussione fissata per il 25/05/2011;

in considerazione dell'urgenza di provvedere nel minor tempo possibile in relazione al procedimento ex art. 700 instaurato, il Presidente del C.d.A., con nota a propria firma datata 09/05/2011, ns. prot. 8505, ha proceduto a conferire all'avvocato Roberto Barberio l'incarico professionale della difesa della Società.

Si propone di:

— procedere alla ratifica della nomina della suddetta nomina;

IL CAPO UNITÀ AA.GG., PP.RR. E SINISTRI _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO _____

IL DIRETTORE GENERALE _____

Roberto Barberio
Paradiso
[Signature]

2

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Esaminata la relazione che precede;
- Visti gli atti;
- Ritenuto sussistere valide e fondate ragioni per procedere alla ratifica della nomina dell'Avv. Roberto Barberio, allo scopo di assicurare l'efficace e completa difesa dell'Azienda;
- Visto il codice civile e lo Statuto della Società;

A voti _____

DELIBERA

1. di ratificare il conferimento all'avvocato Roberto Barberio, formulato con nota a firma del Presidente del C.d.A. datata 09/05/2011, ns. prot. 8505, dell'incarico professionale finalizzato ad assicurare la difesa dell'Azienda nel giudizio ex art. 700 promosso dal sig. Vincenzo Paradiso, rappresentato e difeso dall'avvocato Flavio La Volpe;
2. di prendere atto che per il suddetto incarico sarà applicabile la tariffa concordata con lo Studio legale Barberio nell'ambito della convenzione professionale sottoscritta in data 22/03/2011.

011.2



Prot. N° 0505 /UAG

Taranto,

09 MAG. 2011

Egr. Avv.to Roberto Barberio
Corso Italia, 84
74100 TARANTO

Oggetto: Conferimento incarico

Con la presente, giusta scrittura privata del 22/03/2011, Le conferisco l'incarico di assistere l'AMAT S.P.A. dinanzi al Tribunale di Taranto sez. lavoro nel ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso dal sig. Vincenzo Paradiso, rappresentato dall'Avv.to Flavio La Volpe.

L'udienza di discussione è stata fissata per il giorno **25/05/2011**.

Si trasmette, pertanto, l'**originale** del ricorso notificato in data **05/05/2011**.

A disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento sui termini della questione, Le porgo distinti saluti.

re

12-5-2011
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
IL PRESIDENTE
(dott. Francesco Walter Poggi)

Q. 1

Depositato in Cancelleria
11. 6 APR 2014

Conferisco mandato all'avv. Flavio La Volpe di rappresentarmi e difendermi in ogni stato e grado del presente giudizio, di quelli eventualmente connessi, nell'esecuzione e opposizione, con ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di farsi sostituire e di delegare, di riscuotere e di quietanzare, di transigere, rinunciare ed accettare le altrui rinunzie senza bisogno di ratifica o conferma.

-ricorrente-

Lo autorizzo, ai sensi e per gli effetti della legge n. 675/96 e del D.Lgs n.196/03 ad utilizzare i dati personali riferiti per la mia difesa e rappresentanza, a organizzarli in modo che essi siano correlati all'incarico conferito ed al perseguimento delle finalità di cui al mandato, con facoltà di diffusione e comunicazione ai colleghi ed ai terzi di tali dati nei limiti esclusivi pertinenti all'incarico e nel rispetto degli obblighi professionali. Dichiaro di essere a conoscenza dei miei diritti di cui alla l. 674/96 e successive modifiche.

-resistente-

Eleggo domicilio presso il
suo studio legale in
Taranto, via Dalmazia n.
75. TA, 26-04-2011

75. TA, 26. 04. 2011
Parovoz 20
Vinnitsa

1) Il sig. Paradiso ha prestato servizio presso la società resistente in qualità di marinaio giusta contratti a termine nei periodi:

- N° _____ cronologico
importo atto € _____
- 4 MAG. 2011
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

Autentica
F. V. V.

Per un totale di 2 anni, 7 mesi e 12 giorni.

- 2) In virtù dell'accordo sottoscritto privo di data certa (all. sub 1), presso la Direz. Prov.le del Lavoro di Taranto, tra l'Amat spa e l'odierno ricorrente, quest'ultimo stipulava ulteriore contratto a termine per le medesime mansioni, con termine iniziale 30.03.2010 e termine finale 31.08.2010;
- 3) Nell'anno 2011 veniva bandito un nuovo concorso per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno di n. 5 marinai (all. sub 2), nel profilo professionale di "marinaio", per il quale il sig. Paradiso presentava domanda di partecipazione (all. sub 3), allegando tutta la documentazione comprovante il possesso dei pre-requisiti previsti per poter essere ammesso alla selezione pubblica in questione;
- 4) Il sig. Paradiso riceveva tuttavia racc. a/r del 29.03.2011 da parte dell'Amat, con la quale quest'ultima comunicava all'odierno ricorrente la mancata ammissione alla selezione de qua "*...come previsto dall'art. 2 del bando...*" (all. sub 4);
- 5) E' del tutto evidente che un provvedimento di tal fatta, in uno al relativo bando di concorso, determinino un grave ed irreparabile pregiudizio al ricorrente, atteso che lo stesso ha sempre svolto questo tipo di lavoro durante la sua vita e non può di certo avere realisticamente altre opportunità di lavoro all'età di 55 anni.

Tale pregiudizio assume una valenza ancor più significativa se si considera che nel bando dell'anno precedente non vi era alcuna clausola preclusiva come quella contemplata per la prima volta nel bando dell'anno 2011, il quale, applica un'evidente ed ingiustificata discriminazione nei confronti di coloro i quali posseggono una preziosa esperienza lavorativa nel campo: con il risultato antieconomico di negare a persone ligie al dovere come il ricorrente, un diritto costituzionalmnte

garantito come quello al lavoro.

Premesso quanto innanzi, il ricorrente, atteso il grave ed irreparabile pregiudizio, ha interesse, con il presente atto, a richiedere all'Ecc.mo Tribunale del Lavoro di Taranto un provvedimento urgente che ordini la disapplicazione previa sospensione in via cautelare del predetto provvedimento e/o l'annullamento nonché di ogni atto ad esso funzionalmente collegato, inaudita altera parte, dei suoi effetti per i seguenti

MOTIVI

1) *Fumus boni iuris a fondamento della richiesta formulata dal ricorrente.*

Il provvedimento di esclusione del 29.03.2011 emesso dall'Amat spa è viziato in primo luogo da illegittimità, poiché funzionalmente connesso ad un bando di concorso evidentemente discriminatorio, in spregio al fondamentale principio di uguaglianza contemplato dalla Costituzione all'art. 3. Tanto trova peraltro conferma nel fatto che il medesimo bando dell'anno precedente, allo stesso art. 2, non prevede alcuna clausola di esclusione riferita a coloro che/ avessero già superato i 36 mesi di servizio.

In secondo luogo esso si appalesa nella sua carenza di motivazione, in quanto del tutto generico e non puntualmente esplicitato, con conseguente violazione del dettato normativo della legge sul procedimento amministrativo n. 241/90.

L'odierno ricorrente si è visto dunque ingiustamente privato della possibilità di partecipare ad un concorso per il quale avrebbe avuto elevate chances di vittoria, considerata la sua pluriennale esperienza nonché la sua comprovata qualificazione professionale.

Sussiste pertanto il requisito del fumus boni iuris ai fini dell'emanazione del provvedimento d'urgenza.

2) *Pregiudizio grave ed irreparabile derivante dal provvedimento di esclusione dalla selezione pubblica.*

L'esclusione dalla procedura concorsuale comporterebbe gravi ed evidenti disagi, oltre che ingenti danni economici e morali al sig. Paradiso, poiché l'eventuale superamento della selezione per cui è causa potrebbe rappresentare una preziosa fonte di sostentamento per sé e la sua famiglia; fonte che invece verrebbe a mancare per un periodo di tempo indeterminato e certamente non breve se tale provvedimento, difettoso di una adeguata e precisa motivazione, producesse i suoi effetti.

Tanto premesso il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, confida nell'accoglimento delle seguenti

conclusioni

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in funzione del Giudice del Lavoro, ritenuta la propria competenza, accogliere il presente ricorso e disapplicare, previa sospensione in via cautelare con ordinanza da assumersi inaudita altera parte, il provvedimento dell'Amat s.p.a. del 29.03.2011 n. prot. 5812 UP.

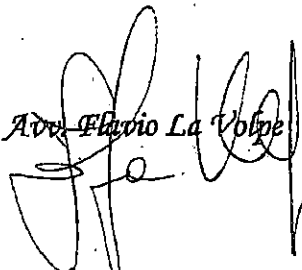
Poiché l'odierno ricorso è fondato tutto su incontestabile prova documentale si insiste - per la gravità del fatto e della condizione della ricorrente - per l'emanazione di provvedimento inaudita altera parte.

In via istruttoria si producono:

- 1) accordo sottoscritto c/o Direz.Lavoro
- 2) bando 2011- bando 2010
- 3) domanda di partecipazione al concorso
- 4) provvedimento di esclusione del 29.03.2011

Taranto 26.04.2011

Avv. Flavio La Volpe



Si richiede che, nella denegata ipotesi di soccombenza processuale, l'odierno ricorrente non venga condannato alle spese di lite poichè titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini Irpef, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi dell'art. 76, commi da 1 a 3, e 77 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. n. 115/2002.



TRIBUNALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

Decreto di fissazione dell'udienza

nel ricorso ex art. 700 c.p.c.

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, letto il ricorso che precede (R.G. n° 3672/11), depositato il 26 aprile 2011 ed assegnato a questo giudice il 29 aprile 2011;

ritenuta la necessità di procedere alla **previa instaurazione del contraddittorio**, atteso che la convocazione della controparte non sembra poter pregiudicare l'attuazione del provvedimento cautelare richiesto;

visti gli artt. 669sexies e 700 c.p.c.;

FISSA

per la comparizione delle parti davanti a sé l'udienza del giorno 25 maggio 2011,

ore 9, mandando alla parte ricorrente di notificare alla controparte copia del ricorso e del presente decreto entro e non oltre il 16 maggio 2011.

Taranto, 2 maggio 2011.

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE 02
(Dr.ssa Maria BALDASSARRE)

IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Cosimo MAGAZZINO)

Copia conforme all'originale

Taranto

3 MAG 2011

OPERAZIONE (Grazia) (ALDI)



Taranto

lo sc... ..

Not... ..

Se... ..

pen... ..

ho... ..

W PERSONA DEL SUO C.R. PT

resid... ..

71121 TARANTO

servizi... ..

n. 890, dall'Ufficio

AN. AE SA

A mani dell'impiantista... ..

TA 05/05/2011

Ufficiale Giudiziario
Stefano FALCONE